

Codice A1617A

D.D. 17 luglio 2025, n. 538

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione intervento di "Nuovo innevamento programmato valle Saurel a Claviere" nel comune di Cesana Torinese (TO). Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - (P. IVA 11384150014).



ATTO DD 538/A1617A/2025

DEL 17/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione intervento di “Nuovo innevamento programmato valle Saurel a Claviere” nel comune di Cesana Torinese (TO). Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - (P. IVA 11384150014).

Visti:

- l’istanza di autorizzazione pervenuta in data 20/03/2025, protocollo in ingresso n. 44733, presentata dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - (P. IVA 11384150014) con sede in Piazza Vittorio Amedeo, 1 - Cesana Torinese (TO), nella persona del Responsabile dell'Area Opere Pubbliche e Centrale di Committenza Giorgio Fasano (C.F. *omissis*), per la realizzazione di un intervento di ‘Nuovo innevamento programmato valle Saurel a Claviere’ nel comune di Cesana Torinese (TO), su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici così distinte al N.C.T. del medesimo Comune - Sez. B - foglio 27, particelle: 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 34, 43, 46 - foglio 28, particella: 171;
- la documentazione allegata all’istanza, conservata agli atti;
- la nota prot. n. 74279 del 14/05/2025 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 74283 del 14/05/2025 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell’intervento con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la nota prot. n. 78851 del 22/05/2025 con cui sono state richieste integrazioni al progetto e contestualmente sono stati sospesi i termini per la conclusione del procedimento.

Preso atto:

- della documentazione integrativa pervenuta in data 24/6/2025 prot. n.95222, in data 24/6/2025 con notata prot. n.95225 ed in data 7/7/2025 con nota prot. n.102552;
- del contributo istruttorio del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 9/7/2025 con nota prot. in ingresso

n. 30581, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni.

Rilevato che:

- il parere forestale non si rende necessario in quanto gli interventi di trasformazione di aree classificabili "bosco" ai sensi dell'art.3 della l.r. 4/2009 e s.m.i. interessano una superficie pari a 400 mq (si prevede il taglio di sei alberi complessivi: 3 specie di Larix decidua e 3 specie di Pinus cembra), inferiore alla soglia stabilita dalla circolare n. 3/AMB del 31/8/2018 pari a 5.000 mq;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Cesana (TO) - Sez. B - foglio 27, particelle: 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 34, 43, 46 - foglio 28, particella: 171 rappresentate nell'elaborato planimetrico 11 denominato "*corografia, inquadramento su prgc, catastale e ortofoto*" (cod. elaborato MA411D12) agli atti di questo Settore;
- le particelle interessate dell'intervento in progetto sono in parte di proprietà privata ed in parte pubblica come risulta dall'elaborato denominato "*elenco ditte*" (cod. elaborato MA411PFTE12) agli atti di questo Settore;
- l'area oggetto di intervento ricade all'interno della perimetrazione delle aree sciabili individuate dal Comune di Cesana Torinese (approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2024, n. 29-8351), e che il predetto Comune dispone delle superfici di cui non è proprietario ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2/2009, come da specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000;
- la presente richiesta di autorizzazione riguarda la realizzazione di nuove linee di innevamento programmato attraverso la posa di condotte in acciaio, linee elettriche di alimentazione e dialogo, pozzetti prefabbricati a raso e generatori di neve a permanenza stagionale. La nuova linea di innevamento è collegata alla linea sulla Pista 97 da cui si diparte a quota 2.114 m s.l.m. ed è posata sulle piste 97 bis e 97 tris e sulla pista che corre lungo il Rio Gimont per una lunghezza complessiva di 800 ml tutti sotto pista esistente fino a quota 2050 m s.l.m. circa. Contestualmente alla posa della linea di innevamento si prevede il rimodellamento superficiale delle piste 97 bis e 97 ter per consentire la distribuzione omogenea ed efficiente della neve e conferire la giusta pendenza. L'intervento di risagomatura interessa le piste 97 bis e 97 ter per una lunghezza complessiva di 440 m e una larghezza di 14 m, incluse le scarpate;
- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici determinato ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
- l'intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il modellamento di materiali inerti, con una compensazione totale tra scavi e riporti;
- la superficie oggetto di trasformazione è pari a 2.100,00 mq, di cui 400 mq boscata, con una movimentazione di terra complessivo tra volumi di scavo e riporto pari a 2.143,50 mc;
- l'intervento proposto ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le aree interessate sono soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 lett. d) e g) del Decreto Legislativo n.° 42/2004;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme.

Considerato che:

- il richiedente non è tenuto alla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;
- l'intervento è conseguente alla realizzazione di lavori pubblici e pertanto, per la parte dell'intervento che interessa una superficie non boscata, non sussiste l'obbligo di rimboschimento o del versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989 in quanto la modificazione/trasformazione rientra nei casi deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso art. 9;
- ai sensi dell'art. 19, c. 7, lettera d) della l.r. n. 4/2009, la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto la trasformazione/modificazione d'uso del suolo è conseguente alla realizzazione di un impianto di interesse pubblico ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (P. IVA 11384150014) con sede in Piazza Vittorio Amedeo, 1 - Cesana Torinese (TO), a realizzare un intervento di nuovo innevamento programmato valle Saurel a Claviere nel comune di Cesana Torinese (TO), su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici così distinte al N.C.T. del medesimo Comune - Sez. B - foglio 27, particelle: 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 34, 43, 46 - foglio 28, particella: 171, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuto in data 9/7/2025 con nota prot. in ingresso n. 30581, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024".;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 e smi l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - (codice fiscale/ P. IVA 01651110015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo n. 1 - 10054 Cesana (To) a realizzare un intervento di 'Nuovo innevamento programmato valle Saurel a Claviere' nel comune di Cesana Torinese (TO), su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici così distinte al N.C.T. del medesimo Comune - Sez. B - foglio 27, particelle: 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 34, 43, 46 - foglio 28, particella: 171, nella posizione, nelle caratteristiche dimensionali e strutturali e nelle modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuto in data 9/7/2025 con nota prot. in ingresso n. 30581, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Geologico per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
3. è obbligatorio sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord e al Settore Geologico per le valutazioni di spettanza.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;
- per la parte dell'intervento che interessa la superficie non boscata, dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9 della l.r. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di deroga di cui al comma 4, lettera b), dello stesso articolo, trattandosi di realizzazione di un impianto di interesse pubblico che ricade in area sciabile individuata ai sensi della l.r. 2/2009;

- per la parte dell'intervento che interessa la superficie boscata (pari a 400 mq e sei alberi), dall'obbligo della compensazione prevista dall'art. 19 c. 4 della l.r. n. 4/2009, in quanto i lavori di trasformazione/modificazione riguardano opere pubbliche previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti (area sciabile individuata ai sensi della l.r. 2/2009);

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Piemonte Nord e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;
- c) autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della l.r. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR).

Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Geologico.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1501/2025C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 74283/A1600A del 14/05/2025. Ns. Prot. n. 22209/A1800A del 14/05/2025 - Pratica DQ 74581/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di "Nuovo innevamento programmato valle Saurel a Claviere" in Comune di Cesana Torinese (TO)".

Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di una nuova linea di innevamento programmato, collegata alla linea esistente sulla Pista 97 e da cui si diparte a quota 2.114 m s.l.m., posizionata sulle piste 97bis e 97tris e sulla pista che corre lungo il Rio Gimont per una lunghezza complessiva di 800 ml. A differenza di quanto il titolo del progetto potrebbe lasciare intendere, gli interventi non comprendono esclusivamente la realizzazione di un nuovo tratto di innevamento programmato, consistenti nella posa della condotta idrica in ghisa, di 9 pozzetti monoblocco in cls attrezzati per l'innervamento e dei cavi elettrici di alimentazione e dialogo, ma prevedono anche movimenti terra finalizzati al rimodellamento (ovvero realizzazione di un vero e proprio tratto di nuova tracciato) delle piste 97 bis e 97 ter per una lunghezza complessiva di 440 m e una larghezza di 14 m , incluse le scarpate.

A causa della carenza di documentazione progettuale anche in merito a tale parte di progetto, con nota n. 78851/A1600A del 22/05/2025 sono state richieste delle integrazioni, per gli aspetti di competenza, che sono state rese disponibili a più riprese sullo share condiviso in data 24 giugno e 1 luglio 2025



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

I lavori si estenderanno, in base alla dichiarazione del proponente, su una superficie interamente in vincolo idrogeologico, di circa 2100 mq, per un volume complessivo (scavi + riporti) pari a 2143,50 mc. Tali lavori interesseranno esclusivamente superfici comprese all'interno di piste da sci esistenti o di contestuale nuova realizzazione.

A conclusione dell'intervento è previsto un recupero ambientale consistente nell'inerbimento a mezzo idrosemina o semina a spaglio di un miscuglio di specie erbacee.

Sulla base delle indagini condotte dal professionista incaricato, Dott. Geol. Dario Fontan, illustrate nella "Relazione geologica e nivologica" allegata alla documentazione progettuale, gli interventi sono localizzati sui fianchi di una valle di origine glaciale, quasi completamente ricoperti da depositi di origine colluviale di potenza stimata intorno a 1,5-2,0 m, mentre la piana di fondovalle è occupata da depositi di origine fluvio-lacustre di spessore complessivo, desunto solamente su basi geologiche e geomorfologiche di superficie, stimato intorno a 15 m. Non vengono evidenziate interferenze con fenomeni di dissesto gravitativo e le caratteristiche geotecniche dei terreni, desunte anche sulla base delle indagini eseguite per il recente progetto di riposizionamento della seggiovia Col Saurel, sono compatibili con i limitati interventi di movimento terra previsti. E' stata infine condotta una verifica di stabilità lungo la sezione individuata come maggiormente critica per entità di scavi e riporti ed il risultato conferma la conformità a quanto previsto dalle NTC 2018, senza necessità di opere di sostegno.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe si rileva come l'areale oggetto d'intervento non interferisca con aree interessate da valanghe o con zone pericolose, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), e che i lavori previsti non comportino modifiche al quadro della pericolosità valanghiva.

Nella relazione geologica allegata al progetto particolare attenzione è rivolta alle problematiche idrogeologiche relative alle potenziali interferenze con la fasce di rispetto di pozzi o sorgenti ed a quelle relative alla potenziale presenza di amianto naturale.

Pur non essendo direttamente connesse con le competenze legate al vincolo idrogeologico, si segnala che per quanto riguarda le tematiche della tutela delle acque sotterranee, i lavori interferiranno con zone di rispetto di captazioni e sorgenti per le quali occorrerà porre particolare



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

attenzione, soprattutto in fase di cantiere, ed eventualmente confrontarsi con i soggetti gestori (ACEA) per indicazioni operative di dettaglio.

Per quanto concerne le problematiche legate all'amianto è stata elaborata, sulla base di un rilevamento geologico di superficie, una carta Tematica delle Probabilità di Occorrenza di Materiali Amiantiferi (POMA) e tutti gli interventi in progetto ricadrebbero nella classe POMA "bassa".

In ogni caso si ricorda che nel territorio comunale, come da ordinanza sindacale n. 46 del 29/10/2015, devono essere applicate le *"LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI DISPERSIONE DI FIBRE DI AMIANTO - Interventi inerenti gli strumenti regolatori per la pianificazione del territorio (P.R.G., Regolamento Edilizio) finalizzati alla minimizzazione il rischio di dispersione"*, al fine di garantire che l'esecuzione di movimentazione terreni non determini cessione di fibre di amianto pericolose per la salute.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati a firma del Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-nivologici;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Cesana Torinese, relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R. 45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, a firma dell'Ing. Livio Martina per la parte tecnico-progettuale, dal Dott. Geol. Dario Fontan per quella geologica e nivologica e dalla Dott. Agr. Renata Curti per quella forestale e di recupero ambientale.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- dovranno essere applicate le *“LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI DISPERSIONE DI FIBRE DI AMIANTO - Interventi inerenti gli strumenti regolatori per la pianificazione del territorio (P.R.G., Regolamento Edilizio) finalizzati alla minimizzazione il rischio di dispersione”* (Ordinanza sindacale Comune di Cesana Torinese n. 46 del 29/10/2015)
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- i riporti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*Il Dirigente di Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*